TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' ANONIMA PORTO INDUSTRIALE DI LIVORNO DELLE AREE DISPONIBILI IN QUELLA ZONA INDUSTRIALE

Art. 3

Al 31 dicembre 1948-XXVII sara' effettuato il conteggio della differenza che la Societa' anonima Porto industriale di Livorno dovra' versare allo Stato tra l'importo di L. 12.600.000 e tutti i versamenti che saranno stati fatti fino a quella data.

La differenza stessa sara' pagata dalla Societa' allo Stato in venti annualita' uguali e senza interessi, scadenti ciascuna il 31 dicembre di ogni anno.

Tutte le somme che nel ventennio di cui al precedente comma la Societa' potra' riscuotere per ulteriori, vendite di aree, dovranno essere versate dalla Societa' stessa allo Stato con le modalita' di cui agli articoli precedenti e verranno introitate a scomputo delle rate ancora insolute e conseguentemente saranno ridotte le annualita' successive di una quota proporzionale ai detti introiti.

Versione in vigore dal 7 giugno 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasferimento alla Societa' anonima Porto industriale di Livorno delle aree disponibili in quella zona industriale
Estremi	Legge 15 maggio 1939, n. 747
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasferimento-alla-societa-anonima-porto-industriale-di-livorno-delle/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it